DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE, DI AVOCAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI TRASFERIMENTI DI UFFICIO DI MAGISTRATI PER LA COPERTURA DI UFFICI GIUDIZIARI NON RICHIESTI

Art. 1

Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari

Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, gia' modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure" sono soppresse. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: "Quando" e' sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando".

Versione in vigore dal 11 settembre 1991, non più in vigore dal 10 novembre 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-custodia-cautelare-di-avocazione-dei/art-1-modifiche-in-tema-di-criteri-di-scelta-delle-misure-cautelari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it